

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/Cf (2005/2006)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Prof. Piero SANDULLI | - Presidente f.f. |
| Avv. Salvatore CATALANO | - Componente |
| Prof. Mario SANINO | - Componente |
| Prof. Mario SERIO | - Componente |
| Avv. Mario VALITUTTI | - Componente |

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 10 agosto 2005, ha adottato le decisioni che qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' NON AMMESSE AI CAMPIONATI DI SERIE A E B

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con nota dell'8 agosto 2005 il Presidente federale ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, di esprimere il proprio parere circa la possibilità che una società, nei cui confronti con decisione definitiva sia stata irrogata la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del Campionato di appartenenza, possa sostituire nel medesimo campionato, prossimo ad iniziare, società eventualmente non ammesse ad esso.

La Corte osserva in via preliminare che ogni ordinamento, e, quindi, anche quello sportivo, vive attraverso un sistema di valori fondamentali e si nutre dell'equilibrio e della non contraddittorietà tra i propri precetti ed i poteri chiamati ad applicarli.

Tra i valori fondanti l'ordinamento sportivo vanno sicuramente menzionati, sia per la oggettiva e dichiarata rilevanza al suo interno, sia per la perfetta corrispondenza con quelli espressi

dal diritto comune, quelli della lealtà e correttezza nello svolgimento delle attività rilevanti in ambito federale nonché, con rilevanza certamente non minore in ragione della sua simmetria con il diritto comune, il principio della intangibilità del giudicato formatosi nell'ordinamento stesso (fatti salvi i rimedi espressamente e nominativamente previsti).

Muovendo da questo assunto di base (attorno al quale si sviluppa un coerente sistema normativo federale) si ricava la conclusione, orientativa ai fini dell'espressione del parere che la Corte è chiamata a pronunciare, che sarebbe inammissibile ed illegittimo un provvedimento, comunque riferibile ad altri organi federali, che producesse l'effetto di porre nel nulla immediatamente e totalmente il giudicato stesso, contraddicendone la portata e paradossalmente ribaltandone l'efficacia in favore del soggetto destinatario della sanzione disciplinare .

E ciò sarebbe tanto più arbitrario ed iniquo se avvenisse – come, nel caso di specie, potrebbe in ipotesi verificarsi – nei confronti di una condanna che non abbia nemmeno avuto un principio di esecuzione, essendo stata inflitta pressoché coevamente all'eventuale provvedimento di conversione *in melius* dell'originaria sanzione. Con il che si determinerebbe la concorrente violazione di altro principio fondante l'ordinamento federale (non meno che quello comune) relativo al concetto di deterrenza della pena, indissociabile dalla connessa effettività e certezza.

Ciò premesso in punto di principio ed in via generale, la Corte non esita a ritenere inammissibile il provvedimento di riammissione di una società ad un campionato, provvedimento che si ponesse in insanabile e radicale conflitto con una pronuncia disciplinare federale passata in giudicato irrogativa della sanzione appunto consistente nella esclusione dal medesimo campionato alla cui ammissione dovrebbe in ipotesi consentire, invece, il provvedimento in questione.

La questione sottoposta all'esame consultivo della Corte è suscettibile di ulteriore valutazione, da effettuarsi dallo specifico angolo visuale delle disposizioni relative alla sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici 2005/2006, risultanti dal Com. Uff. n. 224/A del 13 giugno 2005, che, al punto c lettera 1 prevede, per quanto qui rileva, che, in caso di non ammissione al Campionato di serie B 2005/2006 di società che hanno partecipato a tale campionato nella stagione 2004/2005, il Consiglio federale ammetta nell'ordine le società retrocesse al Campionato di serie C1, seguendo l'ordine definito in base ai criteri stabiliti dal Com. Uff. n. 97/A del 7 settembre 2004, secondo cui sono retrocesse direttamente al Campionato di serie C1 le squadre classificatesi al 20°, 21° e 22° posto del Campionato di serie B e la 19a se il distacco dalla 18a superi i quattro punti, ovvero, nel caso di disputa di Play-out tra la 19a e la 18a classificate, la soccombente.

Ora, anche a guardare alla questione sottoposta alla Corte dalla prospettiva delle norme speci-

ficamente disciplinanti la materia, la risposta da dare al quesito non può che essere nei medesimi termini prima illustrati.

Ed invero, giova prendere le mosse, a fini di inquadramento della fattispecie, dalla natura del provvedimento di sostituzione in parola, quale è stata di recente definita da questa Corte con i propri pareri pubblicati nel Com. Uff. n. 2/Cf del 22 luglio 2005. In essi, la Corte, da un canto, ha escluso l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto al c.d. ripescaggio in capo a società astrattamente aventine titolo, e, d'altro canto, ha sottolineato che l'istituto mira a dar luogo ad una misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati, cui le società potenzialmente beneficiarie possono solo accedere previa una favorevole valutazione tecnico-discrezionale da parte degli organi competenti.

Ora, è indubbio che, nel caso di specie, tale favorevole valutazione debba necessariamente mancare, alla stregua della grave condanna disciplinare inflitta alla società in questione con pronuncia passata in giudicato e, come tale, assolutamente preclusiva di qualunque possibile provvedimento premiale..

Alla luce di queste concorrenti considerazioni la Corte esprime il parere che una società che abbia subito, con decisione definitiva, la sanzione disciplinare della retrocessione all'ultimo posto del campionato di appartenenza non possa usufruire del beneficio della sostituzione di società eventualmente non ammesse al medesimo campionato nella stagione sportiva successiva.

P.Q.M.

esprime il parere che una società che abbia subito, con decisione definitiva, la sanzione disciplinare della retrocessione all'ultimo posto del campionato di appartenenza non possa usufruire del beneficio della sostituzione di società eventualmente non ammesse al medesimo campionato nella stagione sportiva successiva.

.....

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 49 N.O.I.F. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER I RIPE-SCAGGI IN SERIE C2, A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE DETTO CAM- PIONATO DA PARTE DELL'U.S. CANZESE, VINCITRICE DEL GIRONE B DEL CAM- PIONATO NAZIONALE DILETTANTI 2004/2005

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il quesito posto all'attenzione della Corte federale è relativo alla corretta interpretazione del dettato dell'art. 49 delle N.O.I.F. (ordinamento dei campionati) in relazione al dettato del Comuni- cato Ufficiale n. 224/A del 13 giugno 2005, che ha ad oggetto i criteri e le procedure per la sostituzio-

ne delle società non ammesse ai campionati professionistici 2005/2006.

Al fine di rendere l'interpretazione richiesta, relativa alla composizione del Campionato di serie C2, per ciò che concerne le società promosse dal Campionato Nazionale Dilettanti, occorre muovere dal dettato del punto c), inerente la Lega Nazionale Dilettanti, dell'art. 49 delle N.O.I.F..

Il sopra ricordato punto dell'articolo 49 si compone di due distinti capoversi, nettamente separati tra loro, che dettano le regole per la promozione dal Campionato Nazionale Dilettanti, organizzato dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, alla serie C2, campionato, quest'ultimo, retto dalla Lega Professionisti di Serie C, nel primo capoverso; mentre nel successivo capoverso vengono individuate le regole per colmare "le carenze di organico".

Alla luce di questo primo chiarimento è agevole la lettura del Comunicato Ufficiale n. 224/A del 13 giugno 2005, che prende in considerazione soltanto il secondo caso in esame, finalizzato a colmare le carenze di organico.

Da questa prima analisi deriva che per quanto riguarda la "promozione" dal Campionato Nazionale Dilettanti alla serie C2 deve essere preso in considerazione esclusivamente il dettato dell'art. 49 delle N.O.I.F..

Come ricordato dalla stessa richiesta interpretativa del Presidente federale, il primo capoverso del punto c) dell'art. 49 prevede: "Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone *avranno diritto* a richiedere l'ammissione al Campionato di serie C – 2a divisione (C2), qualora siano in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed economico previsti dal Regolamento della Lega Professionisti di Serie C, da affiancare al titolo sportivo di cui sopra. Qualora si verificano rinunce o si accerti la inadeguatezza dei titoli richiesti da parte di società di cui sopra, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà, in sostituzione, altre società in successione di classifica, che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti."

Nel caso di specie, poiché la società U.S. Canzese, vincitrice del girone B del Campionato Nazionale Dilettanti relativo alla stagione agonistica 2004/2005, non ha esercitato il suo diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di serie C2, compete alla Lega Nazionale Dilettanti segnalare, in sostituzione della rinunciataria società U.S. Canzese, la società che acquisisce il diritto alla promozione.

Invero, con la comunicazione del 1° luglio 2005, avente protocollo n. 30/CT7MC7nc, la Lega Nazionale Dilettanti ha già segnalato che tale diritto è stato acquisito (sempre che ne ricorrano i presupposti segnalati dall'art. 49 delle N.O.I.F.) dalla società A.C. Città di Lecco (ora Calcio Lecco 1912 S.r.l.), classificatasi al secondo posto (dietro l'U.S. Canzese) del girone B del Campionato Nazionale Dilettanti.

Per quanto concerne la seconda parte del quesito è necessario ricordare che eventuali carenze di organico della serie C2 dovranno essere integrate secondo l'ordine alternato fissato dalle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale 224/4 del 13 giugno 2005, riportate nell'allegato A, nella parte che regola la sostituzione di società non ammesse al Campionato di serie C – 2a divisione (C2) 2005/2006, senza che per tale “alternanza” abbia alcun rilievo quanto previsto per la sostituzione di chi non esercita il diritto alla promozione e le sopra ricordate regole per il sub-ingresso a detta società.

P.Q.M.

la Corte federale esprime il parere che la società Città di Lecco, ora Calcio Lecco 1912 S.r.l., ove in possesso dei requisiti richiesti, abbia diritto ad essere promossa al Campionato di Serie C2 2005/2006, in sostituzione della rinunciataria U.S. Canzese.

Le eventuali carenze di organico della serie C2 vanno, invece, integrate seguendo l'ordine alternato così come fissato dalle disposizioni riportate nell'allegato A) del Comunicato Ufficiale 224/A, del 13 giugno 2005, senza che sulla prevista alternanza influisca la regola contenuta nel 1° capoverso dell'articolo 49, punto c), delle N.O.I.F., che determina i criteri relativi alle società promosse o a quelle che assumono il diritto alla promozione in caso di rinuncia delle società vincitrici del campionato.

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Piero Sandulli)

Pubblicato in Roma il 10 agosto 2005

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro